



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma.*

Regione Marche  
Servizio Ambiente e Agricoltura  
Unità Territoriale di Vigilanza  
Via Tiziano, n. 44 – 60 125 Ancona  
[utv@regione.marche.it](mailto:utv@regione.marche.it)

e, p.c. Mipaaf ICQRF  
PREF II  
Via Quintino Sella, 42  
00187 Roma

**Oggetto:** Agricoltura Biologica. Allevamento avicoli da ingrasso – Reg. Marche.

Si fa riferimento alle nota n. 0807461 del 20 novembre 2015 nonché alla successiva nota 21199 del 18 marzo 2016 con le quali codesta Regione chiede allo scrivente Ufficio di indicare quale sia l'esatta interpretazione della normativa dell'Unione Europea sul biologico in relazione ai seguenti argomenti:

- 1) Ai fini del calcolo della densità degli animali se la superficie aziendale da prendere in considerazione sia esclusivamente quella condotta secondo i criteri della produzione biologica.
- 2) Ai fini del calcolo delle superfici coperte necessarie per gli avicoli da ingrasso, se il massimo peso vivo per metro quadrato (ossia, nel caso di ricoveri fissi, 21 Kg) non vada mai superato.
- 3) Nel caso di allevamento avicolo, se gli spazi delimitati all'interno di un'unica struttura possano essere considerati quali "capannoni" ai sensi del Reg. 889/08, art 12 par. 3 lett. e).
- 4) Se in un allevamento avicolo biologico è consentita l'introduzione di pulcini debeccati.

A tal proposito si premette che lo scrivente Ufficio può esclusivamente esprimere il proprio parere sulle suddette questioni in quanto l'interpretazione della normativa europea è demandata alla Corte europea di Giustizia.

**Punto 1)** Per quanto riguarda la densità degli animali in un'azienda biologica bisogna considerare che tale densità deve essere tale da non superare il limite di 170 Kg di azoto/Ha/anno o di superficie agricola utilizzata.

Il par. 3, art 3 del reg. (CE) n. 889/08 prevede che le aziende dedite alla produzione biologica possano stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende che rispettino le norme di produzione biologica.

Tale paragrafo chiarisce anche che il limite dei 170 Kg di azoto/Ha/anno, per le aziende biologiche, deve essere calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nell'accordo di cooperazione

Per quanto detto, considerando la definizione di “unità di produzione” di cui all'art. 2 lett. f) del citato reg. 889/08, si evince che **ai fini del calcolo della densità degli animali, la superficie da considerare sia esclusivamente quella condotta con il metodo biologico intendendo sia la superficie biologica che quella in conversione.**

**Punto 2)** – In relazione alle superfici coperte per gli avicoli da ingrasso, l'allegato III del Reg. 889/08 indica due parametri da rispettare contemporaneamente:

- 10 animali a metro quadro e
- 21 Kg di peso vivo.

Il secondo parametro fa riferimento al peso massimo possibile per metro quadro.

Si ritiene pertanto che **il valore di 21 Kg non debba mai essere superato durante le fasi di produzione degli avicoli allevati.**

**Punto 3)** – Per quanto riguarda gli spazi minimi da rispettare nei ricoveri per gli avicoli, bisogna riferirsi all'art.12.3 del Reg. 889/08 ed in particolare alle lettere:

e) che indica il numero massimo di avicoli che ogni ricovero può ospitare;

f) che indica la superficie totale massima dei ricoveri utilizzati per la produzione di avicoli da carne.

Da ciò deriva che **gli spazi delimitati all'interno di un capannone possono ospitare un numero massimo di avicoli pari a quello previsto al punto e), mentre la superficie totale del capannone, per gli avicoli da carne, come stabilito al punto f), non deve superare i 1600 metri quadri.**

Punto 4) – Per quanto attiene alla possibilità di introdurre in allevamento pulcini debeccati, occorre considerare che l'art. 18.1 del Reg (CE) n. 889/08, pur vietando la pratica sistematica di alcune mutilazioni tra cui il debeccaggio, consente all'autorità competente degli Stati membri di autorizzare talune pratiche per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

Il suddetto aspetto viene ripreso dall'art 4.6 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009. Il DM prevede che le pratiche di cui all'art.18.1 possano essere consentite in casi particolari previo autorizzazione di un veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio.

Le citate pratiche devono inoltre essere effettuate secondo le modalità previste dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al DL.gs 26 marzo 2001 n. 146, nonché dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.

La verifica del rispetto di tali procedure è demandato all'organismo di controllo a cui l'allevatore ha assoggettato la propria azienda.

Per quanto detto si ritiene che se l'allevamento rispetta le sopra richiamate condizioni e se tali condizioni sono verificate dall'organismo di controllo competente, **il debeccaggio può essere considerato in linea con la normativa per le produzioni biologiche**

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate  
(*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)